

**REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA**

COMUNE DI LA SALLE

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE**

INDICE

- Art. 1 - Fornitura dell'acqua
- Art. 2 - Concessioni speciali
- Art. 3 - Domanda di fornitura
- Art. 4 - Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura
- Art. 5 - Divieto di utilizzare diversamente l'acqua
- Art. 6 - Vincoli speciali
- Art. 7 - Durata della concessione
- Art. 8 - Variazione dell'utente
- Art. 9 - Prezzo dell'acqua
- Art. 10 - Provvidenze a favore degli agricoltori
- Art. 11 - Consumi e letture
- Art. 12 - Interruzione o riduzione dell'erogazione dell'acqua
- Art. 13 - Allacciamenti
- Art. 14 - Esecuzione degli allacciamenti
- Art. 15 - Forme autonome di approvvigionamento idrico
- Art. 16 - Reti di distribuzione
- Art. 17 - Altre modalità per la predisposizione dei pozzetti per nuovi allacciamenti e per la realizzazione delle reti di distribuzione
- Art. 18 - Spese di allacciamento
- Art. 19 - Norme per gli impianti interni
- Art. 20 - Attraversamento di terreni privati
- Art. 21 - Proprietà dell'allacciamento
- Art. 22 - Uso del contatore
- Art. 23 - Modifica degli allacciamenti
- Art. 24 - Rifacimento di allacciamenti esistenti
- Art. 25 - Responsabilità dell'allacciamento
- Art. 26 - Verifiche a carico del concessionario
- Art. 27 - Rifiuto di sottostare a verifiche
- Art. 28 - Lavori coattivi di manutenzione, ripristino o modifica
- Art. 29 - Rotture allacciamenti
- Art. 30 - Verifiche del contatore
- Art. 31 - Impianti speciali
- Art. 32 - Chiusura delle prese in caso di incendio
- Art. 33 - Bocche antincendio
- Art. 34 - Reti antincendio
- Art. 35 - Fontanili
- Art. 36 - Tutela della qualità dell'acqua destinata al consumo
- Art. 37 - Eventuali modificazioni delle presenti norme
- Art. 38 - Deroghe
- Art. 39 - Sanzioni
- Art. 40 - Norma transitoria

ART. 1 FORNITURA DELL'ACQUA

Il presente regolamento è finalizzato alla migliore e più razionale utilizzazione delle acque e della rete degli acquedotti comunali, attuale e futura.

L'acqua è concessa di norma per gli usi domestici, per le piccole attività produttive artigianali e commerciali ivi compresi gli impianti di autolavaggio, per l'abbeveramento del bestiame, per le necessità igieniche e sanitarie delle attività produttive, per i servizi antincendio. Per altri usi l'acqua potrà essere concessa subordinatamente ai fabbisogni della popolazione, nei limiti delle portate residue disponibili, ed alle condizioni di cui al successivo art. 3.

Sono quindi allacciabili, a titolo esemplificativo.

- i fabbricati di civile abitazione, le abitazioni rurali, le stalle;
- porzioni e pertinenze di fabbricati non destinati ad abitazione, per soli scopi igienico-sanitari (depositi attrezzi, magazzini, autorimesse, ecc.);
- i piccoli fabbricati rurali, per i soli scopi igienico-sanitari, per la preparazione degli anticrittogamici, e per l'abbeveramento del bestiame;
- i fabbricati industriali limitatamente ai servizi igienico-sanitari e per la rete antincendio.

L'acqua in esubero ai fabbisogni della popolazione può essere utilizzata anche per l'irrigazione delle aree verdi, di orti e giardini che siano pertinenze di edifici già allacciati all'acquedotto.

Il Sindaco, in caso di siccità o comunque di carenze di portata nella rete degli acquedotti, potrà in ogni momento, mediante apposita ordinanza adeguatamente pubblicata, vietare ogni uso dell'acqua non strettamente correlato a motivi igienici o sanitari.

Nelle frazioni servite dalla rete di acqua non potabile è vietato utilizzare l'acqua potabile per usi diversi da quelli consentiti dal comma 2 del presente articolo.

L'acqua, di norma, e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 2, non può essere utilizzata per l'irrigazione, sotto qualsiasi forma, di produzioni agricole, per le attività produttive a livello industriale, per l'uso di piscine di qualsiasi genere (anche sportive od alberghiere).

L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili situati lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto, con le norme che seguono, e sempre limitatamente alle quantità di cui l'Ente può disporre. L'acqua potrà essere concessa anche ai fabbricati che non fronteggiano le condutture, sempre che i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese alla realizzazione della nuova condotta occorrente per eseguire l'allacciamento, da realizzarsi secondo le norme degli articoli che seguono.

L'utenza all'acquedotto viene concessa esclusivamente per i fabbricati insistenti sul territorio del Comune; in deroga, e previo parere favorevole della Giunta Municipale potranno essere allacciati anche fabbricati siti nel territorio dei Comuni confinanti qualora non sia tecnicamente possibile l'allacciamento ad altri acquedotti del comune confinante.

Ai sensi dell'art. 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le concessioni di utenze, sia quelle normali che quelle speciali previste dal successivo art. 2, possono essere concesse esclusivamente a favore dei fabbricati realizzati in base a regolare concessione edilizia, o per i quali sia intervenuta domanda di concessione in sanatoria, o che fossero già ultimati alla data del 6 agosto 1967.

ART. 2 CONCESSIONI SPECIALI

L'Ente può concedere, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale, cantieri edili, e per tutti quei casi per cui di norma l'acqua dell'acquedotto non può essere utilizzata; in questo caso il

responsabile dell'ufficio tecnico, vagliate le disponibilità dell'acquedotto e valutata la richiesta, può concedere, una concessione speciale, rimanendo però riservato al comune il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore, e comunque quando la disponibilità delle portate degli acquedotti sia tale da non soddisfare appieno le necessità delle concessioni normali.

ART. 3 DOMANDA DI FORNITURA

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale i richiedenti dovranno presentare al Comune regolare domanda in competente bollo redatta su apposito modulo fornito dall'Ente, nella quale dovranno chiaramente risultare:

- le generalità complete del richiedente;
- il codice fiscale del richiedente;
- il Comune di residenza, la via, o frazione, e numero civico;
- l'indirizzo dove dovrà essere inviata l'eventuale corrispondenza, se diverso da quello soprarichiesto;
- la qualifica del richiedente (proprietario, amministratore, rappresentante della società proprietaria del fabbricato), e quindi, se nel caso, gli stessi dati di cui sopra e relativi alla persona (o Ente o Società) per conto della quale il richiedente agisce. Non sarà ammessa la titolarità della convenzione dell'allacciamento all'acquedotto comunale a nome di persone che non detengono il diritto reale di proprietà;
- l'indicazione dello stabile per cui è fatta la richiesta (frazione e numero civico; in assenza del numero civico, gli estremi catastali);
- il diametro dell'allacciamento richiesto;
- i materiali ed i diametri che saranno realizzati per la costruzione della condotta d'allacciamento;
- la dichiarazione con la quale il richiedente attesta di aver preso visione del presente regolamento, e che lo accetta senza riserve;
- solo per le richieste di cui all'art. 2, il calcolo del fabbisogno idrico.

Alla domanda deve essere allegata:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi della concessione edilizia, ovvero altra documentazione ai sensi dell'art. 45 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- b) una planimetria indicante il tracciato dell'allacciamento richiesto ed il punto di consegna proposto. Nel caso di fabbricati di nuova costruzione, qualora il tracciato ed il punto di consegna rimangano quelli già indicati negli elaborati di progetto, sulla domanda dovrà essere dichiarato che l'allacciamento sarà eseguito conformemente agli elaborati già depositati per il rilascio della concessione edilizia.

Nel caso sia necessario il passaggio su proprietà private dovranno essere presentate le dichiarazioni di cui al successivo articolo 21, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1033 del Codice Civile.

Sulla domanda di allacciamento presentata il responsabile dell'ufficio tecnico, nel caso di gestione diretta dell'acquedotto, o il responsabile della ditta appaltatrice, nel caso di gestione affidata a terzi, dovrà esprimere per iscritto, il proprio parere tecnico.

ART. 4 MODALITA' PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Tutte le spese necessarie e conseguenti al perfezionamento del contratto di fornitura sono a carico del richiedente, nessuna esclusa.

L'importo di tutte le spese sostenute o da sostenere, nonché l'importo di ogni diritto previsto dal presente regolamento o da norme di legge, dovranno essere versati alla tesoreria comunale prima della firma del contratto di fornitura.

La richiesta di concessione per condomini o fabbricati in multiproprietà deve essere sottoscritta dall'Amministratore; in sua assenza deve essere sottoscritta da tutti i proprietari, i quali dovranno nominare (ed il fatto dovrà risultare nella domanda di fornitura) un loro rappresentante. Ogni rapporto tra i richiedenti ed il Comune avverrà per tramite del presentatore della domanda.

L'allacciamento non potrà essere eseguito se non dopo l'avvenuta conclusione del contratto di fornitura.

ART. 5 DIVIETO DI UTILIZZARE DIVERSAMENTE L'ACQUA

L'acqua fornita ad un fabbricato deve essere consumata esclusivamente nel medesimo per gli usi autorizzati, con assoluto divieto di deviarla in tutto o in parte ad altri edifici o ad altre parti dello stesso fabbricato non comprese nell'atto di concessione della fornitura.

ART. 6 VINCOLI SPECIALI

E' comunque riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse.

ART. 7 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione, di norma, non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dal 1° gennaio e, se avrà inizio nel corso dell'anno, avrà la durata corrispondente alla frazione d'anno ed a tutto l'anno successivo; in seguito si prorogherà tacitamente di anno in anno.

Qualora un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acquedotto comunale, dovrà dare disdetta del contratto di fornitura con lettera da presentare all'Ufficio Tributi: la disdetta avrà effetto dal giorno in cui il Comune, con proprio personale o tramite una ditta specializzata, asporterà il contatore. L'asportazione di quest'ultimo dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 8 VARIAZIONE DELL'UTENTE

In qualunque caso di variazione del titolare d'utenza, il precedente concessionario ed il subentrante dovranno, in solido, darne comunicazione scritta al Comune entro 15 giorni dal verificarsi del fatto: il subentrante dovrà dichiarare, con detta comunicazione, di subentrare senza interruzione al precedente proprietario, tanto per l'osservanza delle norme regolamentari quanto per il pagamento degli oneri, compresi gli eventuali arretrati.

Dietro esplicita richiesta contenuta nella denuncia di variazione d'utenza, il comune disporrà per la lettura straordinaria del contatore; nel caso non venga presentata la denuncia di variazione, i consumi intervenuti dopo l'ultima lettura del contatore saranno interamente addebitati al subentrante cui sarà anche applicata la sanzione di cui alla tabella "A".

Nel caso il fabbricato venga diviso, per qualsiasi ragione, tra più proprietari, dovrà essere altresì segnalato il nominativo del rappresentante come precisato nel precedente art. 4 a proposito dei condomini.

Fino a quando l'Amministrazione non abbia avuto notizia del cambio di titolarità, il prece-dente concessionario sarà sempre considerato responsabile dell'osservanza del presente regolamento e degli impegni assunti.

ART. 9 PREZZO DELL'ACQUA

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata annualmente dagli organi competenti in relazione ai costi di gestione, nei termini e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamenti vigenti.

ART. 10 PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI ALLEVATORI

Alle stalle non allacciate alla fognatura comunale, al fine di essere esentati dal pagamento del canone di fognatura e del canone di depurazione, dovrà essere installato apposito contatore per separarne i consumi dai restanti fabbricati allacciati alla fognatura. L'installazione del contatore verrà eseguita dall'Amministrazione comunale che ne addebiterà le spese all'utente.

ART. 11 CONSUMI E LETTURE

Le letture dei contatori sono effettuate a cura del comune. In relazione alle caratteristiche climatologiche del territorio comunale, che di fatto impediscono la lettura dei contatori nei mesi invernali, le letture verranno eseguite nel periodo compreso indicativamente tra il 15 luglio ed il 30 settembre di ogni anno; apposito incaricato del Comune procederà alla lettura dei contatori e annoterà il consumo di ogni singola utenza.

In relazione inoltre al posizionamento dei contatori all'interno delle proprietà private, finché in essere, la lettura dei contatori verrà effettuata dagli utenti e comunicata in autocertificazione all'ufficio tributi del Comune.

Qualora non pervenisse all'Amministrazione nessuna comunicazione in merito ai consumi entro la data di fatturazione, si provvederà ad addebitare per l'anno un importo calcolato sulla media dei consumi degli ultimi tre anni.

I consumi saranno convenzionalmente considerati afferenti all'intero anno in corso al momento della lettura.

L'utente resta obbligato al pagamento dei canoni e consumi dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua.

Con modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali si provvederà alla riscossione del dovuto.

ART. 12 INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà distribuita, di norma, continuativamente; però il comune non si impegna, in modo assoluto, all'erogazione in tutte le ore del giorno, né circa la quantità di acqua prelevabile dall'acquedotto; l'erogazione sarà invece fornita nella misura consentita dalla potenzialità periodica delle sorgenti; pertanto l'Ente si riserva, in caso di necessità e per carenze di acqua, di sospendere o ridurre l'erogazione in alcune ore della giornata: resta inoltre convenuto che in caso di siccità potrà essere tolta o ridotta la quantità d'acqua ai privati, prima alle concessioni speciali e poi a quelle normali, senza che nessun indennizzo o rifusione possa essere richiesto degli utenti.

Inoltre, il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni delle portate o per sbalzi di pressione dovute ad esigenze di servizio (riparazioni, manutenzioni, interruzioni causate da guasti o rotture ai macchinari od alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale), per difetti di carico od estinzione di incendi; anche in questi casi nessun diritto, nessuna rifusione e nessun indennizzo potrà essere richiesto: in tutti questi casi l'Ente provvederà con la migliore sollecitudine possibile alla rimozione delle cause dell'interruzione di servizio.

E' compito dell'utente verificare la pressione dell'acqua nel punto di consegna, ed eventualmente di installare idonei regolatori o riduttori di pressione.

Peraltro gli utenti dovranno tempestivamente comunicare all'ufficio tecnico comunale la necessità di interrompere l'erogazione dell'acqua per consentire l'esecuzione di lavori o la riparazione di guasti.

L'Ente si farà premura di avvisare tempestivamente quando le interruzioni potranno essere previste in anticipo.

ART. 13 ALLACCIAMENTI

Le opere idrauliche di derivazione dalla condotta principale con relativi accessori, compreso l'apparecchio di misurazione "contatore", costituiscono "l'allacciamento".

ART. 14 ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

L'acqua viene fornita ai richiedenti, tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 1, nel punto che l'Amministrazione comunale riterrà più conveniente sia per la gestione del servizio, che per l'economicità del lavoro, che per l'interesse pubblico.

L'allacciamento avverrà di norma direttamente sulla condotta dell'acquedotto comunale, e sarà eseguito a cura dell'amministrazione o da eventuali ditte di gestione con rimborso delle spese sostenute da parte del richiedente.

Gli allacciamenti saranno, di norma, eseguiti secondo le seguenti disposizioni:

- a) l'allacciamento sarà realizzato nell'interno del pozzetto d'acquedotto più prossimo al fabbricato del richiedente; il contatore sarà posto in opera dal personale comunale o da personale di eventuali ditte di gestione, appena a valle del punto di consegna; il contatore dovrà essere intercettato sia a monte che a valle all'interno del pozzetto. In tutti i casi deve essere prevista la possibilità di svuotare le tubazioni per evitare i danni del gelo a causa di un lungo periodo di inutilizzo nel corso dell'inverno. Deve essere posta in opera a valle del contatore una valvola con chiave di bloccaggio ed una valvola per lo scarico della tubazione all'interno del pozzetto comunale; tutte le relative spese restano a carico dell'utente. Ad eccezione del contatore e dell'eventuale sconnettore di cui all'art. 32, all'interno del pozzetto non potrà essere installato alcun altro dispositivo di regolazione o filtrazione dell'acqua, ecc., che, qualora necessari, potranno essere installati nei fabbricati.
- b) se nel pozzetto più prossimo all'utente non sia tecnicamente possibile, sulla base delle valutazioni del personale tecnico comunale preposto, eseguire l'allacciamento, sarà realizzato un nuovo pozzetto nel punto ritenuto più idoneo dall'amministrazione, come da disposizioni della stessa (vedi allegato B schema) a spese dell'Amministrazione. Detto pozzetto diventerà comunque di uso pubblico.
- c) il contatore e la saracinesca di deflusso saranno forniti dall'amministrazione comunale, e piombati dal personale autorizzato non appena installati: in nessun caso l'utente potrà intervenire sul contatore comunale; nel caso di contatori di tipo o di diametro inusuale, il contatore potrà essere fornito dal privato, il quale lo dovrà preliminarmente consegnare al personale comunale che lo installerà solo nel caso lo ritenga idoneo: in questo caso ogni

manutenzione, riparazione o sostituzione resta a carico dell'utente previa segnalazione dell'amministrazione.

- d) il comune potrà concedere, previo parere favorevole del responsabile dell'ufficio tecnico, un allacciamento per ogni unità abitativa fino ad un numero massimo di 4 allacciamenti per ogni fabbricato. E' norma generale che il numero degli allacciamenti deve essere ridotto al minimo, e che possa essere realizzato un unico allacciamento per ogni edificio o per più edifici adiacenti di un solo proprietario. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti nel pozzetto comunale secondo le modalità previste dal presente regolamento. Solo in casi particolari, previo parere favorevole del responsabile del servizio tecnico, il comune potrà autorizzare un numero superiore di allacciamenti.
- e) nel caso di edifici esistenti, ove si renda necessaria la posa di più contatori con bollettazione separata, potrà essere accordato, previo parere favorevole del responsabile dell'ufficio tecnico, lo sdoppiamento dell'allacciamento esistente fino ad un numero massimo di 4 allacciamenti per fabbricato. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti nel pozzetto comunale secondo le modalità previste dal presente regolamento. Solo in casi particolari, previo parere favorevole del responsabile del servizio tecnico, il comune potrà autorizzare un numero superiore di allacciamenti.
- f) nel caso di edifici con attività produttive, artigianali e/o commerciali, ove per ragioni contabili e/o fiscali, debitamente motivate, si renda necessaria la posa di più contatori con bollettazione separata, questi dovranno essere installati nel pozzetto con le medesime modalità descritte negli articoli del presente regolamento, previo parere favorevole del responsabile dell'ufficio tecnico. I fabbricati con unità abitative e produttive, artigianali e/o commerciali dovranno, per beneficiare della deroga di cui al presente punto, dimostrare di avere impianti interni separati in modo da dividere la parte abitativa dal resto del fabbricato.
- g) solo in casi particolari, adeguatamente motivati e previo parere favorevole del responsabile dell'ufficio tecnico, il contatore comunale potrà essere installato sulla rete privata di distribuzione o all'interno dell'edificio servito.
- h) è fatto assoluto divieto di effettuare allacciamenti in terra.

ART. 15

FORME AUTONOME DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Tutti gli insediamenti civili e produttivi allacciati alla pubblica fognatura ed obbligati in base alle normative nazionali vigenti al pagamento dei conseguenti canoni di fognatura e depurazione dovranno essere dotati di contatore sull'impianto di attingimento dell'acqua al fine di verificare i consumi effettivi.

L'installazione del contatore verrà effettuata dall'Amministrazione comunale con il rimborso delle spese sostenute da parte dell'interessato.

Il punto di installazione dovrà essere valutato dal personale tecnico comunale al fine di comprendere tutti i fabbricati o porzioni di questi allacciati alla pubblica fognatura.

Il proprietario dovrà a proprie spese provvedere alla realizzazione di un idoneo alloggiamento per il contatore del posto stabilito all'Amministrazione comunale.

La lettura dei contatori verrà effettuata nei tempi e nei modi previsti dall'art. 12 del presente regolamento.

ART. 16

RETI DI DISTRIBUZIONE

Tutte le diramazioni necessarie per portare l'acqua dal punto di presa alle proprietà saranno fatte dai concessionari a propria cura e spese; dovranno essere eseguite a regola d'arte, interrate a profondità tale da garantirle dal gelo, sempre sotto la sorveglianza e la

direzione del personale dell'ufficio tecnico comunale, restando facoltà e diritto dell'amministrazione di prescrivere le condizioni e le cautele opportune da osservarsi nell'interesse pubblico. Sempre a carico del concessionario restano gli oneri necessari per tutti i ripristini del caso. Le condotte dovranno avere misura pari a quella dell'attacco concesso. Il concessionario è tenuto alla massima manutenzione e sorveglianza delle condutture realizzate.

Nel caso l'amministrazione ritenga che il tratto di condotta da realizzare per servire il richiedente possa essere o divenire in futuro di interesse pubblico, potrà realizzarla direttamente, stabilendo così un nuovo punto di consegna; oppure, concordandosi con il concessionario, la nuova tubazione, considerata opera di urbanizzazione, potrà essere eseguita dal privato e quindi assunta in carico dall'amministrazione, previo rimborso del costo se relativamente ad edifici già esistenti.

ART. 17

ALTRE MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DEI POZZETTI PER NUOVI ALLACCIAMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE

I pozzetti

- ◆ i pozzetti che dovranno realizzarsi sulle reti dell'acquedotto comunale dovranno essere fatti in calcestruzzo od in mattoni pieni, con spessore delle pareti non inferiore a cm. 20, profondità non inferiore a cm. 140 e comunque sempre tale che vi sia un franco di 50 cm. tra la tubazione ed il fondo del pozzetto, e dimensioni minime interne di cm. 100 x 100 (diametro cm. 100 se circolari), con lastra superiore in c.a. e chiusino tondo in ghisa di tipo pesante, il tutto carreggiabile.

Lo scavo:

- ◆ prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare concessione, anche ai sensi del vigente codice della strada, dell'Ente di cui è pertinenza la sede stradale; per quanto concerne le strade comunali, l'autorizzazione all'allacciamento non ha implicita l'autorizzazione ai lavori stradali, per i quali deve essere richiesta apposita concessione ai sensi del codice della strada, e non esclude l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il materiale di risulta dovrà essere portato a discarica autorizzata.
- ◆ l'eventuale attraversamento della sede stradale potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima. Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sua cura e spese, la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo, restando pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale dell'ufficio tecnico.
- ◆ nello scavo che servirà per la condotta idrica non potranno di norma essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognature, metano, ecc.); nel caso sia necessaria la posa di più condotte nello stesso scavo, queste potranno essere autorizzate secondo le istruzioni che saranno di volta in volta impartite sentiti i diversi enti od uffici.
- ◆ se la tubazione fosse in polietilene, sul fondo dello scavo dovrà predisporre un letto di posa in sabbia dello spessore di cm. 10, ed il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri 10 cm..
- ◆ all'innesto della nuova presa con la tubazione esistente la larghezza e la profondità dello scavo devono essere tali da consentire all'idraulico di effettuare l'allacciamento in modo agevole.

Il reinterro per scavi su strade:

- ◆ dovrà farsi con ghiaia naturale, escludendo grossi sassi, e non con il terreno proveniente dallo scavo, onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale: detto terreno deve essere portato a discarica.

Il ripristino del piano viabile dovrà farsi in 4 fasi:

- ◆ 1ª fase: reinterro come al punto precedente;
- ◆ 2ª fase: getto dello spessore di 15-20 cm. (25 cm. per gli attraversamenti) di calcestruzzo di classe R 100 dosato con 150 Kg/mc di cemento R 325, livellato ad una quota inferiore di cm. 2 (cm. 5 per gli attraversamenti) rispetto al piano viabile;
- ◆ 3ª fase: stesura e cilindatura di conglomerato bituminoso per manti d'usura (tappeto), dello spessore di mm. 30 compressi (mm. 50 per gli attraversamenti), opportunamente raccordato e con larghezza aumentata di cm. 50 per ogni bordo dello scavo;
- ◆ 4ª fase: ripristino a regola d'arte di tutte le opere ed i manufatti, comprese le banchine.

ART. 18

SPESE DI ALLACCIAMENTO

A norma degli articoli precedenti, l'allacciamento è realizzato a cura del Comune anche attraverso ditte di gestione, con rimborso forfettario delle spese sostenute per i lavori eseguiti .

Dette spese vengono determinate in via forfettaria e da considerarsi quale contributo dovuto a fondo perso, sulla base delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale

Sono quindi a carico dell'utente le spese relative alla connessione fra la tubazione privata in arrivo nel pozzetto ed il contatore. Allo scopo di razionalizzare la distribuzione dei tubi all'interno dei pozzetti, tale connessione sarà di norma effettuata dal personale comunale o da eventuali ditte di gestione, la quale ne addebita il costo, calcolato sulla base del prezzario in vigore, approvato dalla Giunta comunale. Nel caso di mancato pagamento da parte dell'utente, previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico circa la regolarità dell'importo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a tacitazione dell'intero debito nei suoi confronti ed alle spese eventuali maturate nella controversia.

ART. 19

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Gli impianti interni agli edifici potranno, prima di essere allacciati, essere collaudati dal personale tecnico dell'Ente.

Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con condotti di fognatura, vasi e scarichi delle latrine, né con impianti di sollevamento privati.

I condotti per le pulizie delle latrine, orinatoi, altri apparecchi igienici, ecc, dovranno essere alimentati da appositi serbatoi ai quali l'acqua pervenga per libero deflusso da bocche sollevate almeno 20 cm sul massimo livello raggiungibile dell'acqua negli stessi apparecchi.

Per tutte le condutture e le apparecchiature interne dovranno essere impiegati materiali igienicamente idonei, essendo tassativamente vietato l'impiego di materiali che possano essere ritenuti nocivi per la salute pubblica.

Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme del presente articolo o alle vigenti disposizioni in materia di igiene, il Comune prescriverà le necessarie opere di modifica da eseguire e potrà sospendere la fornitura dell'acqua a norma degli articoli che seguono.

ART. 20

ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI

L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessario, alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate ed all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni relativi, anche di Enti Pubblici.

Nel caso non siano prodotti gli assensi o gli atti di servitù per i passaggi sulle proprietà di terzi, il Comune potrà solo dichiarare la disponibilità a concedere l'allacciamento, restando la materiale esecuzione subordinata all'ottenimento dei passaggi.

ART. 21 PROPRIETA' DELL'ALLACCIAMENTO

In qualsiasi caso in cui sia stata o sia concessa l'installazione, se pur in via provvisoria, del contatore in altra posizione che non sia nel pozzetto di allacciamento comunale, rimane inteso che la tubazione ad uso privato realizzata dall'utente è a totale suo carico ed egli ne è responsabile della corretta manutenzione e gestione, in particolare per quanto riguarda danni da gelo, perdite e diramazioni abusive.

Nel caso di più allacciamenti esistenti su tubazioni private, la proprietà e la responsabilità di tali tubazioni rimane a carico degli utenti, a meno di specifica assunzione in carico da parte dell'Amministrazione.

ART. 22 USO DEL CONTATORE

L'allacciamento, compreso il contatore, è concesso in uso all'utente con pagamento dei consumi alle tariffe determinate annualmente dal competente organo deliberante dell'Ente nei termini e con le modalità previste dalle norme di legge e Statuto vigenti.

ART. 23 MODIFICA DEGLI ALLACCIAMENTI

Una volta eseguito l'allacciamento, qualsiasi ulteriore modifica venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario sarà a suo esclusivo e totale carico. Essa, se accordata, sarà considerata alla stregua di un nuovo allacciamento.

ART. 24 RIFACIMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

Qualora gli allacciamenti già esistenti dovessero, per qualsiasi motivo, anche per eventuali opere di manutenzione all'acquedotto comunale, essere rifatti, dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento, sempre a spese del concessionario.

ART. 25 RESPONSABILITA' DELL'ALLACCIAMENTO

Il Concessionario è responsabile della vigilanza e dell'ordinaria manutenzione dell'allacciamento, nonché della straordinaria manutenzione della propria rete di distribuzione. E' sempre considerato responsabile in caso di manomissioni, furti d'acqua e rotture per gelo.

E' considerata manomissione la semplice rottura di un sigillo.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il Concessionario dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione. Il Concessionario dovrà però assumere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture dell'allacciamento o della propria rete di distribuzione non abbiano a verificarsi allagamenti o altri danni a terzi.

Il Concessionario è responsabile verso il Comune di tutti i danni che le proprietà comunali abbiano a subire per motivi a lui imputabili, derivanti da mancata od insufficiente manutenzione alle sue proprietà, dalla mancata o intempestiva esecuzione di lavori atti a

prevenire maggiori danni, o dal rifiuto di ottemperare all'ordine del Sindaco, e si farà carico delle spese occorrenti per le riparazioni ed eventuali sostituzioni.

ART. 26 VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Comune ha facoltà di verificare in ogni tempo, a mezzo del proprio personale, le diramazioni della rete di distribuzione, tanto interne quanto esterne, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale d'esercizio. Il concessionario si impegna, con la firma del contratto di fornitura, a consentire che il personale autorizzato acceda alla proprietà privata nel normale orario d'ufficio per eseguire le verifiche e le ispezioni necessarie.

ART. 27 RIFIUTO DI SOTTOSTARE A VERIFICHE

Nel caso il privato rifiuti l'accesso e l'ispezione da parte del personale autorizzato, il Responsabile del servizio tecnico disporrà per la notifica all'utente del giorno e l'ora in cui il personale si ripresenterà per le verifiche; nel caso sia nuovamente rifiutato l'accesso, verrà sospeso il contratto di fornitura e la conseguente erogazione dell'acqua potabile sino a quando le verifiche non siano state eseguite; nel frattempo l'utente potrà servirsi delle fontane pubbliche.

ART. 28 LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO O MODIFICA

Qualora nel corso delle verifiche di cui all'art. 27 il personale comunale accertasse la necessità di eseguire opere di manutenzione, di ripristino o di modifica agli impianti esistenti, motivate da ragioni di interesse pubblico (esemplificativamente, per motivi sanitari, o per perdite d'acqua sulla condotta privata, ecc.), il Sindaco, sulla scorta del rapporto del personale comunale, ordinerà al privato l'esecuzione dei lavori necessari, stabilendo il termine temporale utile. In caso di inadempienza, il contratto d'utenza sarà sospeso, ed interrotta l'erogazione dell'acqua, sino a quando non sia stato ottemperato all'ordine del Sindaco. Nei casi più gravi, al fine di evitare maggiori danni delle pubbliche proprietà, alla collettività od all'incolumità pubblica, l'amministrazione potrà intervenire direttamente per eseguire i lavori necessari, con successiva rivalsa delle opere sull'utente.

ART. 29 ROTTURE DEGLI ALLACCIAMENTI

I consumi causati da rotture delle tubazioni di pertinenza degli utenti che non siano direttamente verificabili attraverso fenomeni esterni (umidità, fuoriuscite d'acqua, fruscii, ecc.) potranno essere nei termini previsti dal presente articolo essere rivalutati in modo induttivo sulla media dei consumi degli ultimi 3 anni.

Sono comprese esclusivamente le perdite localizzate tra il pozzetto di derivazione e il fabbricato servito, non sono quindi comprese le perdite all'interno degli insediamenti:

1. qualora la perdita venisse accertata dall'utente, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tecnico comunale prima di provvedere alla riparazione;
2. nei casi in cui la perdita sia accertata dagli addetti comunali la riparazione dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla notifica;

3. nel caso in cui la perdita venga desunta da un ingiustificato consumo all'atto del ricevimento delle bollette, l'utente dovrà provvedere all'individuazione della perdita e alla sua riparazione entro 15 giorni dal ricevimento della bolletta stessa..

In ogni caso, del giorno dell'intervento, dovrà essere avvisato l'Ufficio Tecnico comunale per le verifiche necessarie. Il mancato avviso comporta l'annullamento dei vantaggi previsti dal presente articolo.

La rivalutazione del quantitativo fatturabile avrà comunque luogo solo in presenza di un consumo annuale accertato superiore al 30% della media calcolata sugli ultimi 3 anni.

ART. 30 VERIFICA DEL CONTATORE

Quando un utente non ritenesse valide le indicazioni del contatore, il Comune, dietro formale richiesta dell'utente stesso, cambierà l'apparecchio verificando il funzionamento.

Nel caso si constatino errori o manomissioni nella indicazione dovuti al misuratore, il consumo verrà così determinato:

- a) fino al terzo anno di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente;
- b) oltre il terzo anno di esercizio, sulla media degli ultimi 3 anni.

Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno, le spese di verifica, quali saranno documentate, saranno a carico del concessionario il quale dovrà rimborsarle al Comune.

Parimenti, in caso di constatazione di mancato funzionamento del contatore, fermo restando il fatto che l'utente dovrà darne immediata comunicazione all'ufficio tecnico comunale che ne disporrà la sostituzione, il consumo sarà stabilito come ai commi precedenti.

Le norme per la determinazione sommaria dei consumi di cui ai commi precedenti, saranno utilizzate anche nei casi in cui i consumi riportati dai contatori siano inattendibili a causa del verificarsi di incendi e delle successive opere di spegnimento.

ART. 31 IMPIANTI SPECIALI

L'esecuzione di speciali impianti per la sopraelevazione dell'acqua nell'impianto interno (tipo autoclavi), o per la riduzione della pressione al punto di consegna (tipo riduttori di pressione), come la successiva manutenzione, è a totale carico dell'utente, essendo l'allacciamento concesso alle condizioni di portata e pressione esistenti nella rete comunale nel punto di allacciamento.

Al fine di evitare l'introduzione di acque estranee nell'acquedotto comunale, nonché permettere il corretto funzionamento degli apparecchi misuratori, tutte le utenze con il sistema di approvvigionamento misto (acquedotto comunale - sorgente privata) dovranno avere tubazioni distinte ed immediatamente identificabili, prive di qualsiasi connessione diretta.

Al solo scopo di ovviare alle situazioni esistenti e non immediatamente risolvibili è consentita, in sostituzione dell'obbligo di cui al paragrafo precedente, l'installazione di un dispositivo di non ritorno sulla tubazione di allacciamento all'acquedotto comunale.

Tale provvedimento è esteso a tutti quegli allacciamenti che possono, anche solo in via teorica o accidentale, essere fonte di inquinamento dell'acqua potabile. Il dispositivo "sconnetto" dovrà essere installato immediatamente a valle del contatore e preceduto da un filtro ispezionabile con scarico. In questo caso la valvola di intercettazione, prevista a valle del contatore, andrà montata a valle del dispositivo di non ritorno il quale andrà posizionato in modo orizzontale e in luogo facilmente accessibile per i periodici controlli di buon funzionamento di detto dispositivo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano i casi principali in cui l'installazione è obbligatoria, qualora le tubazioni dell'acqua potabile siano direttamente collegate a: - impianti di trattamento acque, macchine di lavaggio per tintorie, cliniche, impianti di lavaggio automezzi, circuiti di raffreddamento, autoclavi ed impianti di sollevamento in genere e comunque per tutte le industrie ed attività che utilizzano l'acqua per gli usi diversi da quelli igienico-sanitario abituali.

Il dispositivo di non ritorno dovrà essere installato a cura e spese dell'utente che si trova in una situazione sopra descritte.. E' obbligo dell'utente avvisare con ragionevole anticipo.

ART. 32 CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO

Ogni qualvolta venga segnalato un incendio in un punto qualsiasi di una località servita dall'acquedotto comunale, tutti gli utenti serviti dovranno chiudere tutti i rubinetti per consentire il maggior afflusso possibile ai mezzi estintori.

In tali casi il Comune si riserva la facoltà di interrompere il servizio anche su interi tratti degli acquedotti comunali ed anche in altre località.

ART. 33 BOCCE ANTINCENDIO

E' facoltà dell'ente di concedere ai privati bocche antincendio per impianti di spegnimento interno; le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso. In ogni caso l'allacciamento dell'impianto dovrà avvenire all'interno dei pozzetti comunali come le normali utenze e come queste ultime dovranno essere intercettati da apposito contatore.

ART. 34 RETI ANTINCENDIO

Nel caso si richieda l'esecuzione di reti o impianti antincendio all'interno di edifici o di complessi produttivi, questi dovranno essere eseguiti sulla base di un progetto debitamente approvato dall'ufficio tecnico. In ogni caso l'allacciamento sulla condotta comunale sarà sempre unico e con un solo contatore, del diametro previsto dal progetto o prescritto dal comanda VV.FF.: ogni bocca sarà sigillata ed il sigillo potrà essere rimosso solo in caso di incendio.

Non potrà essere eseguito il reinterro, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte del personale tecnico comunale, che redigerà il relativo verbale sia per la regolare esecuzione dei lavori secondo il progetto che per l'apposizione dei sigilli.

ART. 35 FONTANILI

In un programma di contenimento dei consumi, l'uso dei fontanili del pubblico acquedotto è subordinato ai fabbisogni delle utenze ed alle portate delle sorgenti. In considerazione di questo è assolutamente vietato a chiunque non espressamente autorizzato dall'Amministrazione di intervenire sulle valvole di erogazione per modificare la portata, sono fatti salvi dal divieto i casi di incendio.

L'Amministrazione si riserva, in caso di danneggiamenti o manomissioni ai fontanili pubblici, di sospendere il servizio e di rivalersi su eventuali responsabili.

ART. 36
TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO POTABILE

Nelle aree di tutela assoluta circostanti le opere di presa e delimitate da recinzione è assolutamente vietato l'ingresso a chiunque non autorizzato dall'amministrazione o da eventuali responsabili delle ditte appaltatrici il servizio di gestione.

Nelle zone di rispetto, per un raggio di mt 200 a monte delle sorgenti ed opere di presa e comunque nelle aree circostanti a queste ultime sono vietate tutte le attività indicate all'art. 6 comma 2° del D. P.R. 24/05/88 n. 236. I contravventori alle disposizioni di cui sopra sono puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Quale fascia di protezione delle condotte comunali, nei mt 10 che interessano il tracciato dell'acquedotto è vietato l'accumulo anche temporaneo di letame o il deposito di materie che possano essere fonti di inquinamento o di rilascio di sostanze corrosive per le tubazioni.

ART. 37
EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME

L'Amministrazione si riserva di modificare, completare od aggiornare le norme contenute nel presente regolamento che devono essere applicate anche nei confronti di chi è già titolare di concessione d'acqua

L'Amministrazione è tenuta alla massima pubblicità delle modificazioni introdotte.

ART. 38
DEROGHE

In casi particolari, adeguatamente documentati, sono ammesse deroghe alle norme tecniche previste dal presente regolamento (posizionamento del contatore, realizzazione delle condotte, dei pozzetti, ecc.); sulle richieste di deroga dovrà esprimersi, quando non diversamente precisato dal presente regolamento, il responsabile dell'ufficio tecnico che in caso di accoglimento prescriverà di volta in volta le norme e le cautele da adottarsi.

ART. 39
SANZIONI

Salvi i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, nei casi di inosservanza delle norme del presente regolamento saranno comminate le sanzioni amministrative di cui alla tabella "A" nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

ART. 40
NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento si applica dalla sua entrata in vigore anche per coloro che sono già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto di voler rinunciare alla concessione entro 90 giorni dalla definitiva entrata in vigore del regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso riferimento alle norme di legge e Statuto vigenti.

TABELLA "A"
S A N Z I O N I (LEGGE 689/81)

- allacciamento abusivo
MINIMO € 180 (euro centottanta)
MASSIMO € 780 (euro settecentottanta)
e sospensione dell'erogazione dell'acqua fino alla data del pagamento della sanzione e della stipulazione del contratto di fornitura
- impiego dell'acqua per scopi non consentiti
MINIMO € 30,00 (euro trenta)
MASSIMO € 150,00 (euro centocinquanta)
- deviazione acqua
MINIMO € 180,00 (euro centottanta)
MASSIMO € 780,00 (euro settecentottanta)
- mancata denuncia di variazione di utenza
MINIMO € 26,00 (euro ventisei)
MASSIMO € 100,00 (euro cento)
- mancato rispetto di norme tecniche
MINIMO € 100,00 (euro cento)
MASSIMO € 450,00 (euro quattrocentocinquanta)
oltre al ripristino a cura e spese dell'utente
- violazione norme tecniche a tutela dell'igiene pubblica e dell'inquinamento
MINIMO € 100,00 (euro cento)
MASSIMO € 450,00 (euro quattrocentocinquanta)
oltre al ripristino a cura e spese dell'utente, con la possibilità di sospensione della fornitura
- manomissione dell'allacciamento, compresa la semplice rottura dei sigilli
MINIMO € 180,00 (euro centottanta)
MASSIMO € 780,00 (euro settecentottanta)
- rifiuto di sottostare a verifiche
sospensione del contratto d'utenza
- mancata ottemperanza all'ordinanza del Sindaco:
sospensione del contratto d'utenza
- mancata chiusura di prese in caso d'incendio per scopi diversi
MINIMO € 52,00 (euro cinquantadue)
MASSIMO € 160,00 (euro centosessanta)
- uso di bocche o prese antincendio per scopi diversi
MINIMO € 52,00 (euro cinquantadue)
MASSIMO € 450,00 (euro centosessanta)
- raddoppio della sanzione in caso di reiterazione della violazione entro il triennio